



## LA GIUNTA COMUNALE

Si allontana il Segretario in quanto parte interessata, ne assume le funzioni l'Assessore Simone BALLARI

Premesso che:

- l'art. 55-bis, comma 4, dei D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, fa obbligo ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, di individuare l'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari;
- la funzione di questo ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);
- l'art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. dispone che *"le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie"*;

Considerato che :

- ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D. Lgs. n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area;
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: **rimprovero verbale**, **sanzioni di minore gravità**, superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni e **sanzioni di maggiore gravità** quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni;
- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area, purché aventi qualifica dirigenziale;
- in questo Comune non sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale per cui le sanzioni sono ripartite tra il responsabile cui il dipendente fa riferimento per quelle di minore gravità e l'Ufficio Procedimenti disciplinari per le altre di maggiore gravità, pertanto, risultano applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 55 bis;

ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009, qualora i responsabili di area

non rivestano qualifica dirigenziale o in ogni caso per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, è necessario individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute.

occorre procedere, stante la struttura organizzativa dell'Ente, ad individuare l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, al quale conferire le ulteriori funzioni con riferimento al contenzioso del lavoro ritenendo detta ultima materia connessa a quella disciplinare;

inoltre, l'art. 55, comma 3, del D. Lgs 165/2001 pone il divieto per la contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinari;

i contratti collettivi, cui è affidata dal medesimo art. 55 la possibilità di prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria, non contengono allo stato, alcuna disposizione in tal senso;

non è più ammissibile, in virtù del combinato disposto degli articoli 68 e 73 del D. Lgs. 150/2009, l'impugnazione di sanzioni disciplinari di fronte ai collegi arbitrali di disciplina;

Dato atto che, stante la struttura organizzativa dell'Ente, è possibile costituire il predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e per il contenzioso del lavoro che risponda alle modifiche normative intervenute;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69 del D. Lgs. 150/2009;

Considerato che l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è composto dal Segretario Comunale, integrato dal Responsabile dell'area di appartenenza del personale di volta in volta interessato dal procedimento disciplinare coinvolto in qualità di componente, in caso di assenza, impedimento e/o di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata, ovvero laddove sia interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile dell'area, il Segretario Comunale provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni che operi in sostituzione al fine di assicurare in ogni caso l'azione e la collegialità dell'Ufficio Procedimenti disciplinari.

\*

Visto l'allegato Regolamento e ritenuto meritevole di approvazione.

VISTO il D.Lvo 267/2000;

VISTO il D.Lvo,150/2009; e smi

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Vista la legge 183/2010 (Collegato Lavoro);

Visto l'art. 412 bis del Codice di

Procedura Civile;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge n. 213 del 2013;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge.

### **DELIBERA**

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intende integralmente trascritta;
- 2) Di individuare per le ragioni esposte in premessa, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro ai sensi dell'art. 55/bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, come introdotta dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009 e dell'art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001;
- 3) Di dare atto che l'ufficio è composto dal Segretario Comunale, integrato dal Responsabile dell'area di appartenenza del personale di volta in volta interessato dal procedimento disciplinare coinvolto in qualità di componente e da un altro Responsabile del Servizio scelto dal Segretario Comunale;
- 4) Di dare atto che in caso di assenza, impedimento o di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata e, laddove sia interessato dal procedimento disciplinare un responsabile di settore, il Segretario comunale provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni;
- 5) Di affidare all'Ufficio in oggetto oltre alle competenze stabilite dalla legge in materia di procedimento disciplinare, quelle relative al contenzioso del lavoro ritenendole materie connesse, assolvendo l'obbligo di cui all'art. 12 bis del medesimo D. Lgs 165/2001;
- 6) Di dare atto che il costituito ufficio opererà secondo le procedure di cui all'allegato Regolamento per i procedimenti disciplinari che con il presente atto si approva;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro analogo provvedimento assunto in precedenza;
- 8) Di rendere nota ai dipendenti l'adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito web all'Albo Pretorio dell'Ente nella sezione trasparenza;
- 9) Di comunicare il presente atto, per opportuna informazione alle OO.SS., al R.S.U. e ai Responsabili di Posizione Organizzativa.

Inoltre, con separata unanime votazione

**D E L I B E R A**

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: BALLARI Simone

**PARERI DI CONFORMITA'**

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

**TECNICO:** del Responsabile del Servizio Interessato: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: ZULLO dott. Raffaele

**FINANZIARIO:** del Responsabile dell'Area Finanziaria: //

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: //

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 19/07/2017

Bricherasio, li 03/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_ ai sensi art. 134, comma 3,  
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li \_\_\_\_\_

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'**

- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 19/07/2017 in quanto  
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li, 19/07/2017

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

Ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari

Bricherasio, li 19/07/2017

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 19/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE